


I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 13



PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "

***REGOLAMENTO
DEL SISTEMA MUSEALE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA***



Approvato con D.C.P. in data 6.6.1994 n. 68 di reg.

REGOLAMENTO
DEL SISTEMA MUSEALE
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Istituzione	pag.	2
Art. 2	Finalità	”	2
Art. 3	Sedi	”	3
Art. 4	Attività del sistema museale	”	3
Art. 5	Patrimonio	”	4
Art. 6	Gestione Amministrativa delle opere acquisite	”	4
Art. 7	Oneri finanziari del sistema museale	”	5
Art. 8	Personale del sistema museale	”	5
Art. 9	Commissione scientifica	”	5
Art. 10	Competenza della Commissione scientifica	”	6

Art. 1
Istituzione

1. È istituito il sistema museale della Provincia di Padova.
2. Il sistema museale provinciale si articola nelle seguenti sezioni:
 - Sezione naturalistica;
 - Sezione storico-archeologica;
 - Sezione etnografica antropologica;
 - Sezione arti visive.

Art. 2
Finalità

1. Il sistema museale provinciale ha lo scopo di promuovere e valorizzare i beni culturali ed ambientali del territorio provinciale, in tutte le loro peculiarità, con particolare riferimento ai beni naturali, culturali, storici ed architettonici, in armonia con quanto disposto con l'art. 2 dello Statuto provinciale.

La Provincia può interagire con analoghe strutture di enti locali, nel territorio per coordinare e valorizzare le singole attività dei musei. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con i comuni interessati.
2. La sezione naturalistica promuove lo studio, la documentazione, la valorizzazione della flora, della fauna, della geologia e della paleontologia del territorio provinciale, anche in rapporto all'educazione ambientale.
3. La sezione storico archeologica provvede a raccogliere, conservare, documentare e valorizzare le testimonianze e i materiali relativi alla storia e dell'archeologia del territorio provinciale, anche in rapporto alle tematiche educative.
4. La sezione etnografica ed antropologica cura la raccolta, la conservazione, la documentazione e la valorizzazione degli atti ed oggetti della cultura materiale, delle tradizioni e dei costumi relativi al territorio provinciale, anche in funzione didattica.
5. La sezione arti visive promuove e valorizza nelle forme opportune la produzione artistica provinciale, presente e passata, anche in rapporto all'educazione artistica.

Art. 3

Sedi

1. Il sistema museale provinciale può suddividere le proprie collezioni in varie sedi, purché siano in immobili di proprietà della Provincia od a questa concessi in uso, con vincolo di destinazione a museo.
2. Gli immobili di proprietà provinciale a Cinto Euganeo (Cava Bomba), a Baone (Villa Beatrice d'Este), a Cervarese S. Croce (Castello di S. Martino della Vaneza), sono vincolati a destinazione museale.

Art. 4

Attività del sistema museale

1. Per l'adempimento degli scopi istituzionali del sistema museale tutte le collezioni devono essere visibili o consultabili.
2. L'accessibilità alle collezioni è ispirata ai criteri di massima fruibilità possibile e compatibilmente con le esigenze di conservazione e tutela dei materiali del sistema museale, in particolare quelli a vario titolo a rischio e quelli conservati nei depositi.
3. Tutte le collezioni esposte sono corredate di apposito apparato didattico esplicativo.
4. Le riprese fotografiche, la copia e la riproduzione varie forme degli oggetti del sistema museale sono subordinate ad apposite autorizzazioni dal direttore del museo o suo delegato.
Per riprese commerciali, fatti salvi i diritti, il sistema museale ha diritto a due copie di ogni riproduzione e alla copia delle pubblicazioni in cui figurano riproduzioni da opere delle collezioni provinciali.
5. Il sistema museale cura la realizzazione di un archivio fotografico delle raccolte.
Le operazioni di calco devono essere condotte da personale specializzato, su specifica autorizzazione.
6. Gli spazi museali sono ordinariamente destinati alle attività istituzionali del sistema museale.
Possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze di conservazione e tutela, per iniziative e manifestazioni attinenti ai compiti istituzionali della Provincia, previa autorizzazione.

Art. 5

Patrimonio

1. Gli immobili, le collezioni, i beni, le opere e le cose appartenenti alla Provincia ed aventi destinazione museale sono beni demaniali.
2. All'incremento delle collezioni il sistema museale provvede anche attraverso acquisti.

Art. 6

Gestione amministrativa delle opere acquisite

1. Ogni oggetto acquisito alle collezioni museali dovrà essere immediatamente registrato nel libro d'entrata della sezione museale con i principali dati di riconoscimento dell'oggetto stesso.
I suddetti dati, assieme al presunto valore di stima, devono essere entro il più breve tempo riportata nell'inventario redatto dal competente ufficio provinciale.
Delle collezioni viene redatto un catalogo topografico ed un catalogo scientifico.
Le norme suesposte sono valide anche per gli oggetti dati a qualsivoglia titolo in deposito al sistema museale.
2. Nessun oggetto può essere rimosso al di fuori delle sedi museali senza la preventiva autorizzazione.
Anche la rimozione solo temporanea degli oggetti delle collezioni, è soggetta alle autorizzazioni dei competenti organi.
3. Gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati nella formula più ampia a cura e carico del richiedente. Il prestito scatta alla consegna della polizza assicurativa relativa all'oggetto concesso.
4. Il sistema museale può accogliere a titolo gratuito, salvo diverso accordo, in via temporanea o definitiva, oggetti e materiali di proprietà diversa da quella provinciale, concessi in deposito o in comodato per le finalità istituzionali del sistema museale.
Ogni deposito sarà registrato in apposito verbale sottoscritto dalle parti e trascritto nell'apposito libro dei depositi.
5. La Provincia stipulerà, salvo diversi accordi, apposita polizza assicurativa il cui valore sarà concordato con il concessionario del deposito.
6. In conseguenza del deposito non sorgono a carico del depositante, in mancanza di diverse pattuizioni, le obbligazioni stabilite dall'art. 1781 del C.C. in materia di spesa per la conservazione delle cose e di perdite cagionate dal deposito.

Art. 7

Oneri finanziari del sistema museale

1. Le spese per la conservazione ed incremento delle collezioni e per il funzionamento del sistema museale sono a carico della Provincia.

Art. 8

Personale del sistema museale

1. La dotazione ed i profili professionali del personale del sistema museale sono stabiliti dalla pianta organica e dal regolamento provinciale per l'organizzazione ed il personale, di cui all'art. 42 dello Statuto della Provincia.
2. Tale regolamento prevederà un Direttore del sistema museale, inquadrato nell'ambito del settore provinciale avente competenza nella materia.
3. Il Direttore del sistema museale sovrintende alle sezioni museali, è responsabile della conservazione delle collezioni, coordina l'utilizzazione del personale assegnato, collabora con il competente Capo Settore nell'attuazione delle funzioni di propulsione dell'attività museale in base agli indirizzi dell'Amministrazione, redige annualmente la relazione consuntiva dell'attività del sistema museale, formula indicazioni al Capo Settore per il programma da proporre in sede di Bilancio annuale e pluriennale.
4. Per particolari funzioni è previsto l'impiego nel sistema museale di personale non dipendente dalla Provincia, anche volontario, in base alle norme vigenti.

Art. 9

Commissione scientifica

1. E' istituita una Commissione Scientifica composta da cinque componenti, scelti tra esperti delle materie di competenza del sistema museale, nominata dal Presidente della Provincia.
2. Il Direttore del sistema museale è membro di diritto della Commissione Scientifica, di cui funge da Segretario e cura la redazione dei relativi verbali.
3. I componenti della Commissione scientifica durano in carica quattro anni.

Art. 10

Competenza della Commissione scientifica

1. La Commissione scientifica svolge funzioni consultive sulla gestione tecnico-scientifica del sistema museale.
2. La Commissione scientifica è, in particolare, tenuta ad esprimere parere in merito a:
 - al programma da proporre all'Amministrazione in sede di formulazione del Bilancio annuale e pluriennale;
 - agli incrementi del patrimonio museale;
 - alle attività di divulgazione e scambio culturale con 2 istituti, enti, associazioni che operano nell'ambito delle finalità del sistema museale.